



COMUNE DI MAGOMADAS

ORDINANZA DEL SINDACO

SINDACO:

Dott. Emanuele Cauli

ORDINANZA N.

7

in data

14/05/2020

OGGETTO:

OGGETTO: Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – anno 2020.

Albo n. 151 del 14/05/2020

OGGETTO: Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – anno 2020.

IL SINDACO

Vista la Deliberazione n. 22/3 del 23 aprile 2020 le Prescrizioni regionali antincendio 2020/2022 e suoi allegati, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art.3, comma 3 lett. F) della Legge 21.11.2000 n.353 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo".

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.

Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva.

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353. Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale. Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265. Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

ORDINA

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 22/3 del 23 aprile 2020, che si intendono qui integralmente richiamate.

Inoltre, ENTRO IL 31 Maggio 2020 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

PARTE A Tutte le prescrizioni di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020, che si intendono qui integralmente richiamate.

E le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 "**art. 12 - Terreni e fabbricati**" :

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

PARTE B) le ulteriori seguenti prescrizioni:

1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di **terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze**, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi.

2) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.

3) È vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASSL di Oristano), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.);

4) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade, tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (ordinariamente dal 1° giugno fino al 31 ottobre)

4) Inoltre in particolare si prescrive ai proprietari dei terreni adiacenti all'abitato di Magomadas, sul versante nord, per i quali, rilevata la conformazione orografica del terreno, lo stato di abbandono e abbondanza di vegetazione, e le condizioni frequenti di ventilazione/brezza marina, fattori che favoriscono

il propagarsi rapido di un incendio, la pulizia dei terreni tale da eliminare il potenziale incendiario in esso presente, in particolare si rilevano i seguenti terreni distinti al catasto terreni **FG. 6 mappali:90-89-88-85-73-74-72-71-70, e FG 5 mappali :134-133-132-131-127-126-164-119-163-139-117-156-188**

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte A della presente Ordinanza, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020, saranno punite ai sensi dell'articolo 25 dell'allegato, che prevede:

"Art. 25 (Sanzioni) - La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative)

Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto." - Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte B della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, **l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.** In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. **DEMANDA**

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare, vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alle Prefetture di Nuoro e di Oristano, alle Questure di Nuoro e di Oristano, alla Stazione Carabinieri Comando di Bosa, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano e al Comando VV.FF di Macomer, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Bosa, alla Compagnia Barracellare di Magomadas e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Magomadas 14.05.2020

IL SINDACO

Dott. Emanuele Cauli